

IIS ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Bartolomeo Scappi" (Castel San Pietro Terme)



# **LA FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA IEFP**

***L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE-SRFC***

Incontri di formazione per Responsabili della Formalizzazione e Certificazione (RFC) ed Esperti di Processi Valutativi (EPV) della Regione Emilia Romagna- Maggio 2014

## Sommario

- **ASPETTI GENERALI**
- **LA RACCOLTA E LA VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE**
- **L'ACCESSO ALL'ESAME**
- **LA NOMINA DELLA COMMISSIONE**
- **LA PREPARAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'ESAME**
- **GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

## Aspetti generali/1

La Regione Emilia Romagna, con le delibere 1434/2005, 530/2006, 739/13 ha definito il proprio *Sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze – SRFC-* comunque e ovunque acquisite.

Il SRFC è un sistema unico ed unitario i cui elementi distintivi assumono una specifica configurazione in funzione dell'ambito di applicazione e delle caratteristiche delle persone a cui è rivolto.

La DGR 739/13 definisce processo, ruoli, strumenti del “Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze”.

Lo svolgimento delle attività in cui il processo è articolato richiede l'esercizio di adeguate competenze da parte delle persone che ricoprono i ruoli che insistono direttamente sul processo (*Responsabile della formalizzazione e certificazione, Esperto dei processi valutativi ed Esperto di area professionale/qualifica*).

*Questo intervento è dedicato alla formazione dei ruoli di RFC ed EPV nell'ambito della leFP.*

## Aspetti generali/2

**Il SRFC è un sistema unico e unitario:**

- le competenze considerate hanno lo stesso valore anche se acquisite in contesti di apprendimento diversi
- le competenze sono accertate e valutate rispetto agli stessi standard professionali di riferimento (SRQ\*) indipendentemente dal contesto di apprendimento
- gli attestati rilasciati sono gli stessi e hanno la stessa spendibilità a prescindere dai contesti di apprendimento.

**Ambiti di applicazione:**


- Lavoro
- Formazione Professionale
- Istruzione e Formazione Professionale
- Apprendistato

**Gli elementi distintivi del SRFC assumono una specifica configurazione in funzione dell'ambito di applicazione e delle caratteristiche delle persone a cui è rivolto**

**Nella leFP sono assunte a riferimento anche le competenze di base previste nell'Accordo Stato Regioni del 27.7.2011 e gli elementi derivanti dalla correlazione delineata nella DGR 1776/2010**

## Aspetti generali/3

### Il processo



## La raccolta e la valutazione delle evidenze/1

**DGR 739/2013**

**“Le evidenze sono “prove” che documentano le capacità e le conoscenze acquisite dalla persona nel suo percorso di apprendimento.**

**Le capacità e le conoscenze sono quelle della Qualifica Professionale.**

**Le evidenze sono correlabili agli standard professionali delle Qualifiche attraverso le relative attività professionali di riferimento.**

**...nell'ambito della leFP**

**Le evidenze riguardano gli *esiti delle verifiche* realizzate durante il percorso formativo e la documentazione inerente lo stage (qualora previsto).**

**Le verifiche considerate sono quelle che riguardano le conoscenze e le capacità rapportabili agli standard delle qualifiche regionali, le competenze di base così come definite nell'Accordo citato e gli elementi derivanti dalla correlazione delineata nella DGR 1776/2010 e ss.mm.ii.”**

## La raccolta e la valutazione delle evidenze/2

### *IN CONCRETO*

Durante lo svolgimento del percorso di istruzione-formazione, vengono realizzate “verifiche” finalizzate ad accertare l’acquisizione, da parte dell’allievo, delle conoscenze e capacità assunte come standard di riferimento per la progettazione del percorso e che ne costituiscono obiettivo formativo.

Le verifiche riguardano:

- ▶ le competenze tecnico-professionali (conoscenze e capacità rapportabili agli standard delle qualifiche regionali);
- ▶ le competenze di base (la competenza linguistica, la competenza matematica, scientifico-tecnologica, la competenza storico, socio-economica);
- ▶ gli elementi derivanti dalla correlazione (DGR 1776/2010 e ss.mm.ii) e cioè: gli obiettivi formativi aggiuntivi necessari a garantire il pieno riconoscimento nazionale).

Gli esiti di queste “verifiche” costituiscono “evidenza” dell’avvenuta acquisizione di conoscenze e capacità e vanno ad alimentare il Dossier delle evidenze.

## La raccolta e la valutazione delle evidenze/3

Nel caso delle competenze tecnico professionale e degli “obiettivi formativi aggiuntivi”, oltre agli *esiti delle verifiche* realizzate durante il percorso formativo, consiste evidenza la documentazione inerente lo stage (qualora questa documentazione sia prevista).

Le evidenze relative allo stage possono consistere in: documentazioni “formali” (dichiarazioni riconosciute-riconoscibili: attestati, dichiarazioni del datore di lavoro, ecc.), evidenze di “output” (prodotto dell’attività della persona: campioni di prodotto, documenti realizzati), evidenze di “azione” (testimonianze, registrazioni, altra documentazione).

Di norma le evidenze dello stage vengono raccolte.

Nel caso delle competenze di base, costituiscono evidenza:

- ▶ esiti di specifiche prove finalizzate a verificare il possesso di una o più competenze di base;
- ▶ esiti di prove finalizzate a testare il possesso di una o più competenze tecnico –professionale (standard della qualifica) nelle quali è stato possibile verificare anche il possesso di competenze di base.

Laddove ne sussistano le condizioni, possono costituire evidenza le valutazioni che il Consiglio di classe/Equipe formativa esprime e formalizza in relazione alle competenze di base acquisite dall’allievo.



## La raccolta e la valutazione delle evidenze/4

Sono considerate evidenze le prove con esito positivo o, nel caso di prove articolate in diverse parti, quelle parti delle prove che sono risultate positive, purché correlabili a conoscenze-capacità della Qualifica.

Le prove di ciascun allievo che costituiscono “evidenze” vengono raccolte e registrate dall’EPV nel Dossier delle evidenze.

La loro raccolta così come la registrazione può avvenire con tempi diversi e cioè: via via che vengono prodotte, in momenti dati o al termine del percorso. Ciascun soggetto (Scuola/Ente) decide autonomamente quando farlo. Ogni soggetto che realizza un percorso formativo decide come e quando realizzare le verifiche, in funzione del programma didattico/formativo, dell’andamento in concreto del processo di apprendimento degli allievi, delle condizioni operative presenti, ecc. ecc. ...

E’ possibile che nella documentazione prodotta dai “comitati settoriali” siano presenti materiali utili alla progettazione delle verifiche. E’ facoltà del personale docente decidere, qualora i materiali fossero disponibili, se utilizzarli per la progettazione delle verifiche.

## La raccolta e la valutazione delle evidenze/5

**Il percorso rispetto al quale devono essere raccolte le evidenze è quello triennale, a partire dal primo anno.**

**Data l'attivazione "in corsa" del SRFC, per il periodo 2013/2014 saranno raccolte e registrate le evidenze relative al 3° anno.**

**Il "Dossier delle evidenze" viene predisposto per ciascun allievo.**

**Nella DGR 739 viene presentato un Dossier in cui sono contenute tutte le informazioni essenziali che devono essere raccolte ai fini dell'attuazione del processo di formalizzazione e certificazione delle competenze.**

**Ciascun soggetto del Sistema formativo può definire un proprio format del Dossier, intervenendo sulla struttura, sulla grafica e aggiungendo campi in cui registrare ulteriori informazioni. Le informazioni contenute nel Dossier presente nella DGR 739 devono comunque essere presenti.**

## La raccolta e la valutazione delle evidenze/6

Una volta registrate le competenze nel Dossier, queste vengono valutate.

Per gli allievi inseriti in un percorso formativo che prevede l'esame di qualifica, la valutazione delle evidenze, e la conseguente compilazione del documento di "Valutazione delle evidenze", avviene quando le evidenze sono disponibili (e cioè sono state acquisite tutte le prove i cui esiti costituiscono evidenza) e prima che le evidenze siano utilizzate (anticipatamente rispetto alla prima seduta della commissione d'esame).

La raccolta e valutazione delle evidenze avviene secondo le modalità sopra indicate per gli allievi del triennio della Scuola e della FP.

In via straordinaria, data la fase di prima attuazione, allievi di altre annualità (ad esempio del 4° anno interessati a conseguire la Qualifica possono sostenere l'esame).

In questo caso costituiscono evidenze i documenti (voti, esito di scrutini, ecc.) che attestano i risultati del percorso di apprendimento seguito e del «recupero» svolto, purché correlabili alle competenze tecnico professionali delle Qualifiche e alle competenze di base.

## L'accesso all'esame/1

### DGR 739/13

Possono accedere all'Esame le persone a cui siano state certificate (con "Certificati di Competenze") le capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della Qualifica di riferimento;

- le persone a cui sia stata formalizzata (con Scheda Capacità e Conoscenze) una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della Qualifica oggetto di verifica o per le quali sia stata esplicitata nel "Documento di valutazione delle evidenze" la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione;
- le persone a cui siano state certificate (con Certificati di Competenza) le capacità e conoscenze relative a singole Unità di Competenza di una Qualifica e alle quali sia stata formalizzata una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze delle rimanenti Unità di Competenza.

## L'accesso all'esame/2

### IN CONCRETO

Nel caso della leFP, l'ammissione all'esame è vincolata al rispetto dei seguenti criteri:

- **75% di ore di frequenza dell'intero percorso (da D.lgs 226/2005). Ciò significa che per gli allievi in percorso personalizzato va considerato il 75% di 3000 ore (2.250 ore), per gli allievi lineari va considerato il 75% di 2000 ore (1.500 ore).**
- **75% delle capacità-conoscenze dello standard regionale della Qualifica. Ciò significa che agli allievi è stata esplicitata, nel Documento di valutazione delle evidenze, la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione;**
- **competenze di base acquisite e obiettivi formativi aggiuntivi raggiunti (espressi in termini di si/no).**

## L'accesso all'esame/3

Nella leFP potrebbero verificarsi situazioni nelle quali il requisito relativo alla frequenza non è stato rispettato.

L'Equipe formativa della Formazione Professionale così come il Consiglio di Classe della Scuola o, in alternativa, l'RFC a partire da informazioni sull'allievo fornite dall'EPV, possono consentire, in base alle loro valutazioni e in via eccezionale, l'accesso all'esame.

L'organismo/ruolo coinvolto (Equipe formativa o Consiglio di classe o RFC) formalizza la propria decisione, riportandone le motivazioni, all'interno di un verbale e rende disponibile l'informazione per l'allievo con modalità rispettose della sua privacy.

Si precisa che:

- per gli allievi che hanno partecipato all'Azione Regionale Antidispersione o ad altri progetti/ attività che sono stati attivati per contrastare l'abbandono scolastico-formativo, verranno conteggiate anche le ore relative ad attività realizzate in quel contesto;
- devono essere conteggiate anche le ore di stage in quanto facenti parte del percorso di istruzione-formazione.

## L'accesso all'esame/4

Nella leFP potrebbero verificarsi situazioni nelle quali il requisito relativo alle competenze (75% delle conoscenze e capacità di tutte e 4 le UC) non è stato rispettato.

- E' possibile che un allievo abbia formalizzate conoscenze-capacità di tutte e 4 le UC ma, per ciascuna, in misura inferiore al 75%: *in questo caso l'allievo non può accedere all'esame né ad alcuna altra forma di accertamento.*
- E' possibile che un allievo abbia formalizzate il 75% delle conoscenze-capacità di 1-2-3 unità di competenza: *in questo caso l'allievo non può accedere all'esame di Qualifica e ha il diritto di sostenere un "Colloquio valutativo" per il conseguimento di un Certificato di competenze corrispondente a quella/e UC.*

Durante il Colloquio si esplorano e si esaminano le attività e le esperienze sviluppate nell'ambito di percorsi formativi e/o professionali.

Vengono formulate domande funzionali a valutare il possesso delle capacità e conoscenze della/e Unità di Competenza oggetto di verifica e, nell'ambito della leFP, delle "competenze di base" previste dall'Accordo citato.

## L'accesso all'esame/5

Per l'allievo inserito in percorsi leFP, il Colloquio valutativo viene organizzato nell'ambito dei lavori della Commissione d'esame.

La Commissione, in base ad una richiesta che sarà formulata dall'RFC, si organizzerà per dedicare il tempo necessario alla realizzazione dei Colloqui valutativi richiesti, assicurando in tal modo al giovane l'opportunità, nel caso di esito positivo, di conseguire un Certificato di competenza.

I Colloqui valutativi saranno organizzati nell'ambito dei lavori delle Commissioni secondo un calendario che le Commissioni stesse definiranno. Il Colloquio valutativo sarà realizzato dall'EPV del soggetto che ha realizzato il percorso formativo a cui ha partecipato l'allievo e dall'EAPQ.

Nelle sessioni di lavoro dedicate alla progettazione delle prove d'esame saranno progettati anche i Colloqui valutativi (oggetto, modalità di svolgimento, criteri di valutazione).

È possibile che l'allievo non rispetti il requisito del possesso delle competenze di base o non abbia raggiunto gli obiettivi formativi aggiuntivi previsti. In questo caso non può accedere all'esame (non ne ha i requisiti).

Nel caso in cui l'allievo non abbia i requisiti per accedere all'esame e non intenda sostenere un Colloquio valutativo, riceve una Scheda Capacità-Conoscenze in cui sono registrate le capacità e le conoscenze acquisite.



## La nomina della commissione/1

**DGR 739/2013**

**L' Accertamento tramite Esame è svolto da una apposita Commissione nominata dal Responsabile di Formalizzazione e Certificazione (RFC) e composta da tre componenti: un Esperto dei Processi Valutativi (EPV) interno al soggetto attuatore e due Esperti di Area Professionale/Qualifica (EAPQ) esterni al soggetto attuatore.**

**Il Presidente di Commissione è scelto dalla Commissione tra uno dei due EAPQ.**

**A quelli individuati, possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste e in ragione delle ulteriori finalità eventualmente attribuite all'accertamento tramite esame. Tali ruoli e le relative caratteristiche (requisiti, responsabilità, ecc.) saranno definiti nei diversi ambiti di applicazione, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni descritte nel cap. 1.**

**Nel caso dell'Istruzione e Formazione Professionale, in prima attuazione, può essere istituita una Commissione che, nella sua composizione, tenga conto dell'attuale fase di attuazione della L.R.5/2011 e dell'Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna.**

## La nomina della commissione/2

Segue DGR 739/2013

La Commissione è composta da 3 componenti e specificamente: due Esperti dei Processi Valutativi (EPV) di cui uno nominato dall'Istituto Scolastico e uno nominato dall'Ente di Formazione Professionale, un Esperto di Area Professionale/Qualifica (EAPQ) esterno al soggetto attuatore.

La Commissione è nominata dal Responsabile di Formalizzazione e Certificazione (RFC) dell'Istituzione scolastica o formativa e, nella riunione di insediamento, nomina il proprio presidente.

Tutti gli Esperti dei Processi Valutativi (EPV) nominati devono rispondere ai criteri di:

- ▶ *terzietà* rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione;
- ▶ *competenza* rispetto al processo di valutazione.

Nell'ambito dei diversi ambiti di applicazione saranno definite specifiche modalità di programmazione e razionalizzazione delle Commissioni di Certificazione a livello territoriale/qualifica.”

## La nomina della commissione/3

### IN CONCRETO

Per quanto riguarda l'EPV, quando l'esame si svolge in un Ente di FP, l'RFC dell'Ente di formazione:

- nomina quale componente della Commissione un EPV che individua nella persona che ha svolto questo ruolo durante l'attuazione del percorso formativo (EPV della formazione);
- individua l'EPV della Scuola all'interno dell'elenco che trova disponibile nel SIFER. Dopo averlo individuato ne verifica per iscritto (via mail, eventualmente con telefonata) la disponibilità, acquisita questa lo nomina come componente della Commissione (EPV della Scuola).  
OPPURE, chiede alla Regione di individuarlo e ne acquisisce il nominativo.

Per quanto riguarda l'EPV, quando l'esame si svolge in una Scuola, l'RFC della Scuola:

- individua l'EPV della Scuola tra gli Esperti del proprio Istituto presente nell'elenco regionale disponibile nel Sifer, lo nomina e lo registra nel Sifer quale componente della Commissione. Oppure, chiede alla Regione di individuarlo e ne acquisisce il nominativo;
- individua l'EPV della formazione all'interno dello specifico elenco presente nel Sifer.

## La nomina della commissione/4

Per quanto riguarda l'EAPQ, l'RFC accede alla procedura prevista dal Sifer che individua l'esperto con modalità random, verifica se l'esperto è disponibile e in caso positivo, lo nomina.

Nel caso l'EAPQ non fosse individuata disponibile, l'RFC individua l'esperto all'interno dell'elenco disponibile sul Sifer.

Aspetti connessi all'applicazione dei principi di:

- **terzietà**: non devono svolgere il ruolo di EPV nella commissione d'esame docenti, coordinatori, tutor che hanno svolto, per il gruppo classe che sostiene l'esame nel 2014, la loro attività nell'a.f. 2013/2014. Possono svolgerlo ("tolleranza") se l'hanno svolta negli anni precedenti. Questa modalità di applicazione del principio di terzietà riguarda questa fase di prima attuazione, in considerazione del fatto che il SRFC è diventato operativo a percorsi già avviati;
- **competenza**: Il ruolo di EPV può essere svolto da tutti i docenti, a prescindere dalla disciplina insegnata. Devono essere competenti in materia di "valutazione".

## La nomina della commissione/5

In via straordinaria, laddove la Commissione lo ritenga necessario per qualificare le attività d'esame, può essere presente un secondo EAPQ che può fornire indicazioni alla Commissione per la progettazione della prova d'esame (oggetto, modalità di svolgimento, criteri e modalità di valutazione). Può, se richiesto dall'RFC, seguire lo svolgimento delle prove ma non può esprimere valutazioni sui candidati.

La Commissione, per la realizzazione delle attività previste dalla prova pratica, può ritenere necessaria la presenza di un tecnico di laboratorio. La Commissione, definite le attività che il tecnico dovrà svolgere, ne richiede la presenza al responsabile dell'Istituto Scolastico o dell'Ente di Formazione, che nomina il tecnico e ne assicura la presenza durante le prove pratiche.

Il tecnico è presente durante la prova e fornisce il supporto operativo richiesto dalla Commissione ma non è un Commissario d'esame.

Non sono riconosciuti costi specifici per la presenza dei tecnici durante i lavori della Commissione d'esame.

## La nomina della commissione/6

Potrebbe presentarsi il caso in cui l'EAPQ o uno degli EPV siano impossibilitati a partecipare alla Commissione.

Nel caso l'impossibilità venga segnalata all'RFC prima di 48 ore dall'insediamento della Commissione, l'RFC individua i sostituti con le modalità delineate.

Nel caso l'impossibilità venga segnalata dopo che la Commissione si è insediata, l'RFC avvia comunque i lavori dell'esame e si rivolge alla Regione per acquisire un supporto alla soluzione del problema.

## La nomina della commissione/7

**DGR 533/2014**

**“Ad una Commissione possono essere assegnati candidati provenienti sia da Istituti Scolastici che da Enti di Formazione Professionale, in esito a percorsi formativi che abbiano a riferimento la medesima qualifica professionale”.**

**La collaborazione tra istituti scolastici ed enti di formazione è possibile/ipotizzabile/ auspicabile.**

**Nel caso di Commissione unica, i due soggetti collaboreranno nella realizzazione di tutte le attività.**

**In concreto: l’RFC dell’Istituto Scolastico e quello dell’Ente di Formazione individueranno i rispettivi EPV e l’EAPQ secondo le procedure in precedenza indicate; una volta individuati i nominativi, questi saranno nominati quali componenti della Commissione d’esame da un RFC che, a questo punto, sarà uno dei due (dell’Istituto scolastico o dell’Ente di formazione) in base ad una scelta che effettueranno di comune accordo e autonomamente.**

**Da questo momento in poi, e per tutti i compiti successivamente previsti, sarà operativo un solo RFC.**

**Data la particolarità della situazione, la Regione fornirà specifico supporto nelle diverse fasi di individuazione, nomina, funzionamento della “Commissione unica”.**

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/1

DGR 739/2013

**“L’ Accertamento tramite Esame è finalizzato a verificare il possesso di capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di una Qualifica regionale.**

**In particolare, nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale, l’esame può essere finalizzato a verificare, oltre alle capacità e alle conoscenze corrispondenti agli standard professionali delle qualifiche regionali, il possesso delle “competenze di base” previste dall’Accordo del 27/7/2011. ...**

**L’esame deve sempre realizzarsi attraverso modalità adeguate a valutare il possesso delle competenze da parte della singola persona.**

**A tal fine è costituito da:**

- una “prova pratica”;**
- un “colloquio”.**

**In fase di progettazione dell’esame si definisce la modalità con cui la prova pratica e il colloquio concorrono alla valutazione complessiva**



## La preparazione e la realizzazione dell'esame/2

**Segue DGR 739/2013**

**Nell'ambito della leFP sono previste prove di norma scritte, finalizzate a valutare il grado di possesso delle competenze di base, qualora le stesse non siano individuabili nell'ambito dell'accertamento delle competenze tecnico professionali.**

**In questo caso, al momento della progettazione della prova d'esame, si definiscono le specifiche modalità di svolgimento, gli indicatori e i criteri di valutazione, nonché la modalità con cui le prove scritte concorrono alla valutazione complessiva”.**

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/3

### IN CONCRETO

Uno dei criteri per la costruzione della prova è la “completezza”, nel senso che “la prova va progettata in modo che nella realizzazione siano mobilitate-agite le capacità e le conoscenze della Qualifica di riferimento”.

L'altro criterio è la “media complessità”, nel senso che la prova deve richiedere l'espressione della prestazione attraverso attività caratterizzate da un livello medio di complessità.

Per progettare l'esame, la Commissione prende visione di

- ▶ documenti che riguardano i singoli allievi (Documento di Valutazione delle evidenze, che viene precompilato dal Sifer per la parte sulle capacità e conoscenze e compilato dall'EPV in esito alla valutazione effettuata );
- ▶ materiale descrittivo di ciò che costituisce standard di riferimento (Qualifica regionale di riferimento, standard competenze di base, obiettivi formativi aggiuntivi);
- ▶ documentazione informativa sulle verifiche realizzate (Dossier delle Evidenze).

La Commissione, esaminati questi materiali, progetta la prova d'esame, sia la prova pratica che il colloquio. Ne definisce cioè l'oggetto, la modalità di svolgimento, i criteri e le modalità di valutazione”.

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/4

Tutte le competenze di una qualifica possono essere verificate attraverso un'unica prova pratica oppure attraverso più prove.

“Nel caso di un'unica prova occorre comunque che sia possibile la valutazione rispetto a ciascuna singola Unità di Competenza in modo da consentire una eventuale certificazione parziale (con Certificato di Competenze)”.

La prova può essere individuale o di gruppo. In questo ultimo caso, deve essere comunque possibile valutare le competenze della singola persona.

Di norma, nel verificare il possesso delle competenze tecnico professionali (nella prova pratica e/o nel colloquio), la Commissione verifica anche il possesso delle competenze di base.

Nel caso in cui la Commissione ritenesse non possibile la verifica delle competenze di base nell'ambito della verifica delle competenze tecnico-professionali, può prevedere una “prova scritta”. Di questa, al momento della progettazione della prova d'esame, la Commissione definisce modalità di svolgimento, contenuti, indicatori, criteri di valutazione, nonché la modalità con cui concorre alla valutazione complessiva.

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/5

Alla Commissione possono essere resi disponibili, da parte dell'EPV o dell'RFC, materiali (semilavorati) o documenti tali da ottimizzare i tempi di progettazione e realizzazione della prova.

La Commissione può decidere di utilizzarli facendo salvi i requisiti previsti dalla 739/2013 e cioè: la prova viene elaborata dalla Commissione, in base ai documenti che sono forniti dall'EPV (standard professionali della Qualifica, Dossier delle evidenze, documento di Valutazione delle evidenze), alle attrezzature disponibili ed agli ambienti in cui sono utilizzabili.

La prova può essere realizzata in spazi diversi, all'interno di una unica stanza/laboratorio/aula, in più stanze/laboratori/aule, in più spazi.

I commissari possono organizzarsi in modo da osservare ciascuno particolari prestazioni.

Ciò che è necessario è che tutti i commissari abbiano, nel corso dell'esame, la possibilità di osservare tutti gli allievi.

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/6

**Il colloquio è una attività costitutiva dell'esame e quindi deve essere sempre realizzato.**

**" Il colloquio si effettua a completamento o compensazione della prova pratica. Una prestazione inadeguata espressa nella prova pratica può essere compensata da una prestazione adeguata espressa nel colloquio. L' oggetto del colloquio è costituito dall'esplicitazione, dal commento e dalle motivazioni di quanto realizzato nel corso della prova pratica.**

**Può riguardare:**

- l'esplicitazione e l'integrazione di alcune attività realizzate e/o la motivazione di decisioni e soluzioni prese (funzione di completamento);**
- l'analisi e la descrizione dell'attività realizzata nel corso della prova pratica, le difficoltà incontrate, gli eventuali errori commessi e relative soluzioni (funzione di compensazione)".**

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/7

Le funzioni di completamento e compensazione del colloquio possono essere esercitate anche in relazione alle competenze di base.

Nel colloquio è possibile che siano chiesti elementi integrativi relativi a conoscenze il cui possesso, secondo la valutazione della Commissione, non è apparso con sufficiente evidenza durante la prova.

E' possibile che il colloquio non possa svolgere la funzione di completamento/compensazione prevista, e cioè che dalla sua realizzazione non emergano elementi che "compensano la prestazione inadeguata espressa dalla prova pratica".

In questo caso, si conferma la valutazione di inadeguatezza e quindi la mancanza di condizioni per rilasciare il Certificato di Qualifica.

La Commissione d'esame è "sovrana" nel decidere i contenuti e le modalità di realizzazione della prova. Decide, conseguentemente, qual è la durata di ogni singola attività costitutiva dell'esame e cioè della prova pratica, del colloquio e, se nella situazione specifica è stata prevista, della prova scritta.

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/8

In sede d'esame, attraverso la prova pratica, il colloquio o, nel caso sia stata realizzata, la prova scritta, viene valutato il possesso, da parte della persona, "di capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di una Qualifica regionale".

Nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale, l'esame è finalizzato a verificare, oltre alle capacità e alle conoscenze corrispondenti agli standard professionali delle qualifiche regionali, il possesso delle "competenze di base" previste dall'Accordo del 27/7/2011".

L'esame è superato positivamente quando, in base agli esiti delle prove, è stato accertato il possesso delle competenze tecnico professionali, corrispondenti agli standard delle Qualifiche regionali, e delle competenze di base definite nell'Accordo nazionale.

## La preparazione e la realizzazione dell'esame/9

Nella realizzazione dell'esame nell'ambito del sistema leFP, possono verificarsi situazioni diverse.

Può darsi il caso in cui l'allievo rende evidente il possesso di competenze relative ad 1-2-3 UC e quindi non relative all'intera Qualifica. In questo caso, la persona, acquisisce il Certificato di competenze relativo alle competenze il cui possesso è stato valutato positivamente.

Può darsi il caso in cui l'allievo dimostri il possesso delle competenze tecnico-professionali ma non delle competenze di base. In questo caso acquisisce un certificato di competenze relativo alle UC di cui ha dimostrato il possesso

Può darsi il caso in cui l'allievo dimostri il possesso delle competenze di base ma non di quelle tecnico-professionali. In questo caso acquisisce un certificato di competenze relativo alle competenze di base di cui ha dimostrato il possesso.

L'allievo che consegue una certificazione parziale rispetto alla Qualifica leFP, potrà successivamente sostenere un esame di Qualifica secondo tempi e modi che saranno successivamente definiti.



## La preparazione e la realizzazione dell'esame/10

Un aspetto da considerare: la mancata partecipazione all'esame da parte di un allievo.

Si può verificare il caso di allievi che, impossibilitati da problemi di salute (e in possesso di certificato medico) o da problemi di altra natura (comunque documentati), non hanno potuto sostenere la prova d'esame.

La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, insieme ai soggetti del sistema formativo, monitoreranno questa prima edizione di esami di Qualifica e, in base al suo andamento e ai relativi esiti, individueranno modalità per consentire a questi allievi il recupero dell'opportunità di sostenere l'esame.

Tra le modalità possibili e consigliabili si trova l'organizzazione della partecipazione degli allievi a una sessione d'esame già prevista entro la fine dell'anno scolastico-formativo in corso (commissioni già istituite).

E' altresì possibile organizzare un'apposita sessione d'esame, di preferenza entro luglio e, comunque, al massimo entro l'avvio dell'anno scolastico-formativo.

La Regione, per questi casi, definirà le modalità organizzativo gestionali da adottare e fornirà il necessario supporto ai soggetti del sistema formativo.

## **Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali/1**

### **Gli alunni con disabilità certificata (L104/92)**

**Per gli alunni con disabilità certificata, il Dossier delle evidenze può essere sostituito o comunque deve essere integrato dal Piano Educativo Individuale (semplificato o differenziato) e da una relazione redatta dall'insegnante di sostegno. Sulla base di tali documenti l'EPV compila con modalità in deroga (rispetto sia ai requisiti di presenza che di competenza) il Documento di Valutazione delle evidenze sul Sifer.**

**In sede di riunione preliminare la Commissione, con il supporto dell'insegnante di sostegno ed esaminati i documenti indicati – eventuale Dossier delle evidenze (se è stato possibile predisporlo), PEI, relazione dell'insegnante di sostegno, definisce gli obiettivi e le modalità di accertamento più appropriate per l'alunno, privilegiando la più ampia integrazione possibile con il gruppo classe.**

## Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali/2

L'alunno con PEI semplificato può essere ammesso, sulla base della valutazione della Commissione:

- ad *Accertamento tramite esame* finalizzato al rilascio di una qualifica: in questo caso svolgerà le prove d'esame previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, misure e strumenti dispensativi e compensativi. Durante lo svolgimento delle prove l'alunno sarà affiancato dall'insegnante di sostegno;
- ad *Accertamento tramite colloquio valutativo*: in questo caso svolgerà il colloquio valutativo con le modalità previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, misure e strumenti dispensativi e compensativi. Durante lo svolgimento del colloquio l'alunno sarà affiancato dall'insegnante di sostegno;

All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.

- ad un *accertamento*, realizzato con modalità *personalizzate*, in analogia a quanto previsto per gli alunni con PEI differenziato (di seguito riportate).

In questo caso in relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciata una Scheda Capacità e Conoscenze

## Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali/3

L'alunno con PEI differenziato può essere ammesso, sulla base della valutazione della Commissione, ad un accertamento finalizzato al rilascio di una certificazione di competenza, che potrà essere realizzato attraverso le modalità ritenute più appropriate. Ad esempio, si potranno prevedere:

- ✓ colloquio valutativo: può essere prevista la realizzazione del colloquio secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuati;
- ✓ prova pratica: può essere prevista la partecipazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc;
- ✓ colloquio (integrazione/compensazione della prova pratica): può essere realizzato secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuati;
- ✓ (eventuale) prova scritta: può essere prevista la realizzazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc.

Durante lo svolgimento delle prove e/o dei colloqui l'alunno sarà affiancato dall'insegnante di sostegno.

In relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciato un Certificato di Competenze e/o una Scheda Capacità e Conoscenze.

## **Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali/4**

**Come si procede nel processo di formalizzazione e certificazione per gli alunni con Piano Didattico Personalizzato-PDP (DSA, eventuali altre condizioni di disagio)**

**Vengono raccolte le evidenze nell'apposito Dossier delle evidenze, tenendo conto di quanto previsto dal PDP.**

**L'EPV realizza esamina e valuta le evidenze e compila il Documento di Valutazione delle evidenze sul Sifer.**

**L'Accertamento tramite evidenze regola quindi le condizioni di accesso alle successive fasi di accertamento in coerenza con quanto previsto nell'ambito di applicazione leFP.**

**In sede di riunione preliminare la Commissione, esaminati il Dossier delle evidenze ed il Piano Didattico Personalizzato, prefigura le modalità di utilizzo delle misure e degli strumenti dispensativi e compensativi nell'ambito dell'Accertamento tramite esame o tramite Colloquio valutativo.**

**All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.**

## Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali/5

Nel caso di alunni con disabilità certificata che hanno seguito uno specifico PEI, viene prevista in commissione la presenza dell'insegnante di sostegno che:

- ✓ presenta la relazione redatta a supporto della compilazione in deroga del Documento di valutazione delle evidenze,
- ✓ supporta la commissione nella prefigurazione degli obiettivi e delle modalità di accertamento più appropriate per l'alunno
- ✓ fornisce indicazioni per la progettazione delle modalità di accertamento e dei criteri di valutazione (prove – colloqui)
- ✓ affianca l'alunno durante la realizzazione del colloquio e/o delle prove
- ✓ esprime, su richiesta della commissione, un parere in relazione alla prestazione sviluppata dall'alunno.

L'insegnante di sostegno non è un Commissario d'esame.

Non è previsto il riconoscimento del costo relativo alla presenza dell'insegnate di sostegno durante i lavori della Commissione d'esame...